

Relazione illustrativa

Articolo 1 (Modifiche al Testo Unico bancario necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Commi 1 e 2

I commi 1 e 2 modificano l'articolo 1 del TUB.

In particolare, il comma 1, con riferimento all'elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento, integra la definizione di "prestazione di servizi di pagamento", esplicitando il raccordo con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento (o "PSD"), dove tale definizione è prevista.

Il comma 2 è volto ad adeguare l'attuale definizione di moneta elettronica a quella introdotta dalla nuova direttiva comunitaria 2009/110/CE in tema di moneta elettronica (o "IMEL"): cfr. articolo 2, n. 2, della direttiva.

La nuova definizione, più ampia della precedente e tecnicamente neutra (prescinde dallo strumento utilizzato per la registrazione del valore monetario), è volta a favorire l'innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro. La stessa definizione individua gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. La norma fa rinvio al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della c.d. direttiva PSD, seguendo la medesima tecnica normativa impiegata dalla direttiva. Per effetto di tale previsione non rientrano nella riserva di attività in materia di moneta elettronica l'emissione di strumenti: a) a spendibilità limitata; ovvero b) che consentano di effettuare operazioni di pagamento mediante dispositivi di telecomunicazione per l'acquisito di beni o servizi digitali.

Comma 3

Il comma 3 riformula l'intero Titolo V-*bis* del TUB.

- L'articolo 114-*bis* recepisce l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva, che individua i soggetti ai quali è riservata l'emissione di moneta elettronica e precisa i confini dell'attività riservata, stabilendo la tipologia di strumenti o di operazioni di pagamento che non sono da considerarsi moneta elettronica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 114-*bis* individua i soggetti che nell'ordinamento italiano possono emettere moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste Italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali. nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili. La formulazione adottata, identica a quella del decreto legislativo 11/2010 di recepimento della PSD, consente ai soggetti pubblici di emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione *ex lege* anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività.

Non è stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva che dava facoltà al legislatore italiano di dettare una specifica regolamentazione per consentire a Cassa Depositi e prestiti di emettere moneta elettronica, attesa l'estraneità di tale attività rispetto all'operatività tipica della Cassa.

Il divieto di corrispondere interessi, sancito dal comma 2, dà attuazione all'articolo 12 della direttiva. Tale previsione, come precisato anche nel considerando 13 della direttiva, discende dalla funzione economica svolta dalla moneta elettronica; essa è uno strumento destinato ad effettuare pagamenti generalmente di piccolo importo in sostituzione di monete o banconote e non può essere

utilizzato come deposito con finalità di risparmio.

- Gli articoli 114-*ter*, 126-*bis* e 126-*novies* danno attuazione all'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. In particolare, il comma 1 dell'articolo 114-*ter* dà attuazione al paragrafo 2 dell'articolo 11 prevedendo il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta, dagli emittenti il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità indicate espressamente nel contratto di emissione. La disposizione integra l'assetto normativo attuale che, in linea con le disposizioni della previgente direttiva IMEL 2000/46/CE, stabiliva il solo principio del rimborso al valore nominale della moneta elettronica.

Il medesimo comma disciplina espressamente i termini di prescrizione con riferimento all'estinzione del diritto al rimborso, anche se in assenza di specifiche indicazioni da parte della direttiva. La prassi sinora adottata da numerosi emittenti – IMEL e banche – è stata quella di prevedere, mediante clausole *ad hoc*, l'estinzione del diritto al rimborso del valore monetario residuo trascorsi 12 mesi dalla scadenza del rapporto, con conseguente diritto dell'emittente di moneta elettronica di trattenere le relative somme. Al fine di evitare l'elusione dei principi sanciti dalla direttiva in materia di diritto al rimborso, è stata introdotta una norma che precisa che l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex articolo 2946 c.c.

Al comma 2 dell'articolo 114-*ter* (secondo quanto indicato dai paragrafi 5 e 6, articolo 11 della direttiva) vengono dettate alcune regole specifiche sul rimborso totale o parziale della moneta elettronica detenuta a seconda che il contratto di emissione sia ancora in corso di validità ovvero sia già scaduto. In particolare, si è ritenuto opportuno chiarire la disciplina applicabile quando il rimborso venga chiesto successivamente alla scadenza del contratto e fino al maturare del termine di prescrizione decennale: in tal caso il detentore ha comunque il diritto di ottenere il rimborso del valore monetario totale ovvero nella misura richiesta se l'emittente è un IMEL che svolge anche altre attività imprenditoriali, secondo quanto previsto al comma 2, lettera b), punto ii).

Riguardo al profilo delle commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica si veda, infra, l'articolo 126-*novies*.

Infine, gli articoli 114-*ter*, comma 3, e 126-*novies*, comma 2, recepiscono il paragrafo 7, articolo 11 della direttiva, consentendo all'emittente e ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso, sia sotto il profilo dell'ammontare totale o parziale (cfr. articolo 114-*ter*), sia sotto quello delle commissioni applicabili (cfr. articolo 126-*novies*) sulla base di un accordo contrattuale. A titolo esemplificativo, una tale deroga può essere prevista nel contratto stipulato dall'emittente con un imprenditore commerciale che accetti moneta elettronica per il regolamento dei pagamenti relativi a beni/servizi offerti (ad es. tramite siti di *e-commerce*).

- L'articolo 114-*quater* è il primo della sezione dedicata specificatamente alla disciplina degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Il comma 1 di tale articolo riprende il terzo comma dell'articolo 114-*bis* previgente, introducendo l'obbligo di dare notizia nell'albo anche delle succursali in Italia di IMEL italiani, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva che richiama l'articolo 13 della direttiva PSD.

Il comma 2 della stessa disposizione dà attuazione ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, prevedendo che gli IMEL sono tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica. Questa disposizione, unitamente a quella dell'articolo 114-*bis*, comma 2, impedisce che l'operatività degli IMEL possa svolgersi nelle forme previste per le banche (deposito di somme su un conto con finalità di risparmio e corresponsione di interessi). Il comma 2-*bis* dell'articolo 11, introdotto con la precedente direttiva IMEL, completa il recepimento delle disposizioni comunitarie, precisando che i fondi ricevuti ai fini dell'emissione della moneta elettronica non sono da considerarsi raccolta del risparmio.

La seconda parte del comma 2 dà attuazione al paragrafo 4 dell'articolo 3 della direttiva che richiede agli Stati membri di autorizzare gli IMEL a distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche indirettamente, tramite soggetti che agiscano a loro nome. Il medesimo paragrafo della disposizione comunitaria richiede altresì che detti soggetti non possano emettere moneta elettronica e che se operano in uno Stato comunitario diverso da quello in cui sono stati autorizzati debba seguirsi la procedura prevista per l'apertura di succursali. Tali previsioni, implicitamente contenute nella norma in commento e nel successivo articolo 114-*quinquies* comma 2, saranno espressamente recepite nella normativa secondaria di attuazione.

Con riferimento ai soggetti attraverso i quali sono prestati i servizi di pagamento, coerentemente a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva, gli IMEL italiani dovranno avvalersi di agenti in attività finanziaria, per effetto di quanto previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 1.

Il comma 3 dà attuazione all'articolo 6 della direttiva, riconoscendo la possibilità agli istituti di moneta elettronica di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione. Si rileva che, a differenza degli IP per i quali è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL è omnicomprensiva e riguarda quindi, oltre la moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento. E' previsto inoltre che se l'IMEL presta servizi di pagamento è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 114-*octies* e alle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; tra queste rilevano in particolare quelle relative ai limiti alla concessione di credito.

- L'articolo 114-*quinquies* disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello *cross-border*.

In particolare il comma 1 recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva che a sua volta rinvia all'art. 10 della direttiva PSD relativo ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli IP. In particolare, i requisiti per ottenere l'autorizzazione sono analoghi a quelli che la normativa comunitaria impone agli IP, ad eccezione dell'ammontare minimo di capitale versato che è fissato direttamente dall'articolo 4 della direttiva.

I commi 2 e 3 disciplinano i criteri di valutazione dell'istanza (la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), la procedura autorizzativa nonché i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Il comma 4 recepisce la previsione comunitaria che consente agli IMEL di esercitare anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento. In particolare, la disposizione in commento, analogamente a quanto già previsto per gli IP ibridi, introduce alcuni requisiti aggiuntivi per la società, già operativa in altri settori imprenditoriali che intenda prestare servizi di pagamento. I requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 del medesimo articolo sono: a) la costituzione di un patrimonio destinato; b) la nomina di uno più responsabili, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 del TUB, ai quali è affidata la gestione del patrimonio medesimo. Il comma 5 dà facoltà alla Banca d'Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica ovvero per assicurare l'esercizio effettivo della vigilanza, di chiedere la costituzione di una società separata.

I commi 6 e 7 disciplinano l'operatività transfrontaliera degli IMEL, introducendo il principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario nonché la libera prestazione di servizi (cfr. articolo 25 della direttiva PSD richiamato dall'articolo 3 della direttiva IMEL).

Il comma 8 dà attuazione all'articolo 8 della direttiva che richiede che le succursali di IMEL extracomunitari non abbiano un trattamento più favorevole di quello previsto per gli IMEL comunitari. Il comma ricalca la disciplina prevista per le banche, eliminando il rinvio al parere del Ministero degli Affari Esteri. Il MAE infatti, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'apertura di una succursale di una banca extracomunitaria, apporterebbe informazioni concernenti le condizioni di reciprocità economica tra il nostro Paese e il Paese di origine della banca istante,

che giustificerebbero la richiesta di stabilimento in Italia. Tali informazioni non sono funzionali all'istruttoria prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli Istituti di Moneta Elettronica.

Il comma 9 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni per regolare gli aspetti di dettaglio della disciplina (ad esempio procedura autorizzativa).

- L'articolo 114-*quinquies*1 dà attuazione all'articolo 7 della direttiva che individua le modalità per la tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell'emissione di moneta elettronica mediante esplicito rinvio alle forme di tutela previste dalla Direttiva PSD per gli istituti di pagamento ibridi con riguardo alle somme registrate nei conti di pagamento.

La previsione comunitaria è recepita in normativa primaria – cfr. commi 1 e 2 – per mezzo dell'estensione delle forme di tutela attualmente previste dall'art. 114-*duodecies* per i conti di pagamento alle somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica. Rispetto al testo di quest'ultimo articolo vengono apportate alcune modifiche per garantire piena coerenza rispetto al dettato della direttiva PSD e descrivere in modo più aderente le modalità di attuazione della regola di segregazione imposta dalla medesima direttiva).

Nel comma 2, per gli IMEL che prestano anche servizi di pagamento, è prevista l'ulteriore distinzione tra le somme di pertinenza dei clienti che richiedono moneta elettronica e quelle di pertinenza dei clienti cui vengono prestati i servizi di pagamento.

Il comma 3 estende ai detentori della moneta elettronica le regole attualmente previste per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

Il comma 4 precisa che, per quanto riguarda i servizi di pagamento diversi da quelli collegati all'attività principale di emissione di moneta elettronica, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per gli istituti di pagamento.

Il comma 5 specifica l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato, già fissato dall'articolo 114-*quinquies*, comma 4, ed estende l'ambito di applicazione delle regole attualmente previste per gli istituti di pagamento agli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse (IMEL ibridi) in quanto non si ravvisano specificità per gli IMEL rispetto agli IP tali da richiedere una disciplina *ad hoc*. La norma precisa anche che gli IMEL ibridi che svolgano anche servizi di pagamento costituiscono un unico patrimonio destinato per l'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento.

- L'articolo 114-*quinquies*2 è dedicato alla vigilanza.

A tale riguardo, per assicurare la sana e prudente gestione degli istituti di moneta elettronica, la direttiva, agli articoli 5, paragrafi 1-6, e 3, paragrafo 1, delinea un regime prudenziale analogo a quello previsto per gli istituti di pagamento; esso include: requisiti patrimoniali proporzionati ai rischi operativi e finanziari a cui sono esposti gli IMEL; regole di natura organizzativa che prescrivono l'adozione di dispositivi di governo societario, procedure amministrative e contabili nonché sistemi di controllo e di gestione del rischio adeguati; cautele per assicurare che l'esternalizzazione di funzioni aziendali non attenui l'efficacia dei controlli interni e di quelli esercitati dalle autorità di vigilanza. Per l'esercizio della vigilanza, la direttiva prevede che le autorità di controllo abbiano il potere di: i) chiedere informazioni all'IMEL; ii) effettuare ispezioni presso lo stesso, le sue succursali, gli agenti, i soggetti presso i quali sono state esternalizzate attività; iii) emanare raccomandazioni, linee guida e provvedimenti amministrativi vincolanti. Per dare attuazione a tali previsioni viene introdotta una disposizione che, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva, prevede poteri di vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva della Banca d'Italia.

Con riferimento agli IMEL ibridi, l'ultimo comma circoscrive i poteri di vigilanza della Banca d'Italia alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.

- L'articolo 114-*quinquies*3 contiene un rinvio ad alcuni articoli del TUB. Tale rinvio si rende necessario al fine di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento, sulla base di quanto previsto dalla direttiva.

Nel primo comma sono richiamate le disposizioni riguardanti: la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche; gli obblighi di comunicazione da parte del Collegio sindacale; i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; le sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse.

Il rinvio all'intero Titolo VI del Testo Unico bancario (disposizioni in materia di trasparenza) tiene conto della circostanza che, da un lato, l'emissione di moneta elettronica è già assoggettata alla disciplina di trasparenza in base al d.lgs. 11/2010 e – dall'altro – che, in base alla nuova direttiva, gli IMEL possono concedere finanziamenti connessi con i servizi di pagamento. Esso consente, inoltre, di dare attuazione all'articolo 13 della direttiva che estende agli emittenti di moneta elettronica l'obbligo di istituire idonee procedure di reclamo alle autorità competenti e di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto per i prestatori di servizi di pagamento dalla direttiva PSD.

La disposizione relativa agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si rende necessaria per chiarire che anche nei confronti di queste istituzioni si applicano le regole in materia di condizioni e modalità del rimborso della moneta elettronica, incluso i profili di trasparenza informativa, nonché la disciplina in tema di esposti e di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. 11/2010 limitatamente alla materia del rimborso.

Il secondo comma definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL puri, effettuando un rinvio alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari. La scelta di applicare un regime semplificato rispetto all'attuale (che prevede invece la sottoposizione alle procedure di gestione delle crisi previste per le banche) discende alla nuova impostazione della direttiva, che non qualifica più gli IMEL come enti creditizi. Inoltre, la presenza di forme di tutela stringenti (quali la segregazione patrimoniale) permette di assicurare comunque una tutela adeguata dei detentori di moneta elettronica, anche all'interno delle procedure semplificate previste per gli intermediari finanziari. Analoga modifica è – per il medesimo motivo – proposta per le crisi degli istituti di pagamento.

Non è invece necessario prevedere disposizioni *ad hoc* per le crisi degli IMEL ibridi: esse sono infatti disciplinate attraverso il rinvio – operato dall'articolo 114-*quinquies*1, comma 5 – all'articolo 114-*terdecies*, che – nell'ambito della disciplina del patrimonio destinato degli IP ibridi – prevede anche disposizioni in caso di crisi.

- L'articolo 114-*quinquies*4 contiene alcune disposizioni di carattere speciale.

Il comma 1 dà attuazione all'art. 9, paragrafo 1, della direttiva e mantiene la stessa impostazione prevista per gli IP. Spetta alle disposizioni di attuazione individuare quali norme potranno essere derogate. Il paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva, inoltre, detta una specifica previsione per l'ipotesi in cui l'IMEL svolga anche un'altra attività. In tal caso, ai fini della determinazione dei parametri quantitativi previsti dalla direttiva, e in conformità alle indicazioni della stessa, l'articolo in commento (condizione sub lett. a), prevede il ricorso ad una percentuale rappresentativa (basata su dati storici e secondo le modalità indicate dalla BI) che si presume utilizzata per l'emissione di moneta elettronica ed eventualmente stimata sulla base della moneta elettronica in circolazione indicata nel piano aziendale aggiornato.

Il comma 2 esercita l'opzione prevista dallo stesso art. 9, paragrafo 1, della direttiva che rimette allo Stato membro la possibilità di imporre un limite di avvaloramento della moneta elettronica emessa dagli IMEL in deroga.

Il comma 3 recepisce l'art. 9, paragrafo 3, della direttiva che prevede che ai soggetti in deroga non

si applicano le disposizioni relative al mutuo riconoscimento

Il comma 4 recepisce l'art. 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva, rimettendo alla Banca d'Italia il compito di stabilire procedure e condizioni per comunicare le variazioni delle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 5 recepisce, mediante rinvio alla speculare disposizione dettata per gli IP, quanto previsto all'art. 9, par. 1, ultimo capoverso della direttiva, dove è stabilito che per gli IMEL in deroga che prestano anche altri servizi di pagamento occorre prevedere che siano rispettate anche le condizioni di deroga previste dalla direttiva PSD e quanto previsto dall'art. 9, par. 4, della direttiva IMEL. In particolare, è previsto che la Banca d'Italia possa scegliere quali attività possono essere svolte dall'IMEL tra quelle indicate dalla direttiva PSD all'art. 6, par. 1.

Comma 4

In generale, le norme di trasparenza previste nel Capo II-bis del Titolo VI del TUB per i servizi di pagamento si applicano anche all'emissione di moneta elettronica in virtù del richiamo operato dall'art. 126-*bis*, comma 2. Sotto il profilo dei destinatari di tali disposizioni si rende tuttavia necessario apportare alcune modifiche. In particolare, l'intervento al comma 2 vale ad allineare l'ambito di applicazione soggettivo delle regole di trasparenza alle disposizioni della direttiva IMEL. Quest'ultima include tra gli emittenti lo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, quando agiscono in veste di pubblica autorità, a differenza della direttiva PSD che abilita alla prestazione di servizi di pagamento le medesime istituzioni quando non agiscono in veste di pubblica autorità.

Comma 5

Si inserisce nel corpo del Titolo V-*bis* del TUB il nuovo articolo 126-*novies*. Con riferimento alla trasparenza dei rapporti con la clientela, il primo comma di tale disposizione, in attuazione dell'art. 11, paragrafo 4, della direttiva, disciplina gli unici casi in cui, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica (enunciato nel considerando 18 della direttiva) e applicare una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti. Si tratta di una novità rispetto alla direttiva previgente che si limitava a prevedere il solo diritto di rimborso al valore nominale a richiesta del detentore della moneta elettronica. La norma ribadisce l'impostazione generale sulle spese applicabili, già recepita sia dall'articolo 126-*ter* TUB, in generale, sia dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 più specificamente in materia di servizi di pagamento.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'articolo 144 comma 3-*bis* lettera b) già consente di applicare la sanzione amministrativa da euro 5.160 a euro 64.555 alle violazioni di tale disposizione.

Per quanto attiene al comma 2, si veda il commento all'articolo 114-*ter*.

Al comma 3 viene sancito l'obbligo per gli emittenti di fornire al detentore l'informativa precontrattuale sulle modalità e le condizioni del rimborso, secondo le ulteriori precisazioni che potranno essere definite dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di trasparenza. Appare necessario introdurre una simile disposizione dal tenore sostanzialmente analogo all'articolo 126-*quater*, comma 1, in conseguenza delle diverse previsioni relative all'ambito soggettivo di applicazione delle due direttive IMEL e PSD con riferimento agli Stati e alle PP.AA., come evidenziato nel commento sub articolo 126-*bis*. In assenza di una simile norma infatti l'obbligo di fornire adeguate informazioni precontrattuali al detentore di moneta elettronica, sancito dall'articolo 126-*quater*, non sarebbe applicabile allo Stato italiano, gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, quando agiscono in veste di pubblica autorità.

Infine, il comma 4 dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva nella parte in cui richiede che il contratto indichi chiaramente le condizioni del rimborso. Se una tale previsione poteva ritenersi non indispensabile in quanto riconducibile all'articolo 117, comma 4, TUB per gli emittenti di moneta elettronica destinatari delle disposizioni del Titolo VI (cfr. articolo 126-*quinquies*), per gli Stati e le PP.AA. si rendeva necessario in ogni caso un intervento *ad hoc* per i

motivi già indicati.

Articolo 2 (Altre modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Comma 1

Viene abrogato, per fini di coerenza sistematica, il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del TUB in tema di vigilanza consolidata.

Comma 2

L'articolo 106, secondo comma, del TUB viene modificato per prevedere che gli intermediari finanziari iscritti all'albo possano essere autorizzati all'emissione di moneta elettronica. L'impostazione della nuova disposizione è analoga a quella già adottata per la prestazione dei servizi di pagamento: l'intermediario finanziario è equiparato agli altri emittenti di moneta elettronica ibridi ed assoggettato alla medesima disciplina (obbligo di costituzione di un patrimonio destinato e nomina di un responsabile).

Commi 3-6

Vengono modificate alcune disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII del TUB (artt. 131-*bis*, 131-*ter*, 144 primo e secondo comma), limitatamente all'adeguamento dei relativi riferimenti normativi.

Comma 7

L'art. 144, terzo comma, TUB viene integrato al fine di assicurare un'adeguata copertura sanzionatoria alla violazione della disposizione sull'obbligo di informativa precontrattuale sulle modalità e condizioni del rimborso di cui all'articolo 126-*novies*, comma 3 (cfr. relativo commento).

Comma 8

L'articolo 144, comma 5, TUB viene modificato al fine di includervi anche il caso di collaboratori degli IMEL e IP.

Articolo 3 (Modifiche ad altri testi legislativi necessari per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)

Tale disposizione mira ad apportare al decreto legislativo n. 231/2007 (c.d. testo unico antiriciclaggio) gli adeguamenti necessari e conseguenti alla trasposizione della direttiva IMEL.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie)

Comma 1

Viene esercitata la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva, di prevedere l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL, già autorizzati alla data del 30 aprile 2011, a condizione che le autorità competenti siano in possesso delle informazioni necessarie per valutare se rispettano i requisiti in materia di capitale minimo, fondi propri e requisiti di tutela. Al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di forme di tutela, la lettera b) del comma 1 chiede che sia presentata un'apposita relazione.

Comma 2

Coerentemente al dettato della direttiva si prevede che, anche in mancanza dell'iscrizione ai sensi del precedente comma, gli IMEL autorizzati in Italia possono continuare ad operare fino al 30 ottobre 2011.

Comma 3

Si dà attuazione alle previsioni della direttiva che prevedono per gli IMEL in deroga autorizzati sulla base della disciplina previgente un termine più ampio (fino al 30 aprile 2012) per continuare ad operare e per valutare se presentare istanza per avvalersi della deroga prevista dalla nuova disciplina (articolo 114-*quinquies*4).

Comma 4

Vengono dettate le norme transitorie applicabili agli IMEL che vengano iscritti nell'albo successivamente alla data di recepimento fissata dalla direttiva.

Comma 5

Viene abrogata la delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli Imel e ne prevede l'ultrattività sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*2.

Articolo 5 (Servizi di pagamento e istituti di pagamento)

La disposizione modifica il Titolo V-ter del TUB.

- L'articolo 114-*novies* viene modificato al fine di allineare la disciplina degli IP alle previsioni introdotte per gli IMEL. In particolare, nel comma 1, oltre ad alcuni aggiustamenti di carattere formale, vengono individuate espressamente le forme giuridiche che un IP può assumere e viene inclusa la società cooperativa.

Nel comma 4, viene chiarito che per gli IP ibridi agli esponenti aziendali della società si applicano i soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 26 del TUB, mentre al responsabile del patrimonio destinato si applicano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal medesimo articolo.

- All'articolo 114-*undecies*, il primo comma viene modificato per porre rimedio ad una svista del d.lgs. 11/2010 che ha applicato agli IP la disciplina in materia di partecipazioni (autorizzazione e obblighi di comunicazione) ma non ha richiamato la relativa disciplina sanzionatoria (articoli 139 e 140).

Il secondo comma definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IP puri, allineandola a quella prevista per gli IMEL ed effettuando un rinvio alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari (introdotte successivamente al d.lgs. 11/2010 che aveva previsto l'applicazione agli IP puri delle medesime procedure di rigore previste per le banche). La scelta di applicare un regime semplificato si giustifica per la presenza di forme di tutela stringenti (quali la segregazione patrimoniale) che permettono di assicurare comunque una tutela adeguata dei clienti degli istituti di pagamento, anche all'interno delle procedure semplificate previste per gli intermediari finanziari.

- L'articolo 114-*duodecies* viene modificato al fine di rendere più esplicito il testo legislativo che, alla luce dell'esperienza applicativa, si è rivelato di difficile attuazione.

- L'articolo 114-*terdecies* viene modificato per precisare al comma 8 che il patrimonio destinato è disciplinato esclusivamente dall'articolo che si commenta e dalle sole disposizioni del codice civile espressamente richiamate. In mancanza di tale precisazione si potrebbero ritenere applicabili disposizioni civilistiche incompatibili con la natura del patrimonio destinato dedicato alla prestazione di servizi di pagamento (ad es. il limite di valore pari al 10% del patrimonio netto della società gemmante, previsto dall'articolo 2447-*bis* comma 2 del codice civile).

- L'art. 114-*quaterdecies* viene novellato al fine di allineare il testo dell'articolo con le modifiche introdotte per tutti gli intermediari del settore finanziario dal recepimento della direttiva CRD2.